SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 gennaio 1991, n. 37.

Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Università di Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito presso l'Università degli studi di Firenze il Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS).

2. Il LENS è un laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale ed internazionale, cui concorrono le università italiane e di Paesi stranieri ed altri centri ed istituzioni di ricerca pubblici e privati, tramite rapporto convenzionale, per gli scopi di cui all'articolo 2.

3. Il LENS ha personalità giuridica, gode di piena autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti fissati dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario e dispone di proprio personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento.

4. Il laboratorio ha statuto proprio ed un regolamento interno che determinano le necessarie norme organizzative e di funzionamento.

5. I primi membri ordinari del LENS sono: l'Università di Firenze e l'Università di Bradford (Regno Unito) in virtù della convenzione originaria firmata in data 13 giugno 1986; l'Università di Bordeaux I (Francia) in virtù della convenzione firmata in data 10 ottobre 1986; l'Università Pierre et Marie Curie (Parigi VI, Francia) in virtù della convenzione firmata in data 5 ottobre 1987; l'Università di Lille (Flandres Artois, Francia) in virtù della convenzione firmata in data 29 gennaio 1988; tutte le altre università che abbiano firmato analoga convenzione entro la data di entrata in vigore della presente legge. Diventano inoltre membri ordinari del LENS le altre università italiane e di Paesi stranieri che ne facciano richiesta mediante la stipula di convenzioni integrative di quella originaria.

6. Lo statuto del LENS è proposto da una commissione formata da due membri per ognuna delle università convenzionate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nominati tra esperti dai rispettivi rettori o presidenti, più un membro che svolge le funzioni di presidente, nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Sono membri straordinari del LENS gli enti pubblici e privati di ricerca che ne facciano richiesta e siano ammessi al LENS mediante stipula di apposite convenzioni.

Art. 2.

Scopi

1. Sono scopi del LENS:

a) facilitare la collaborazione scientifica tra i ricercatori europei nel campo delle spettroscopie non lineari;

b) fornire a ricercatori qualificati che ne facciano richiesta la più avanzata strumentazione e le necessarie assistenza tecnica e consulenza scientifica per l'esecuzione delle loro ricerche;

c) programmare e realizzare progetti di ricerca in collaborazione, utilizzando le proprie attrezzature e competenze;

d) condurre ricerche originali per lo sviluppo e l'affinamento di nuove tecniche spettroscopiche;

e) promuovere scambi di idee, esperienze e competenze tecniche a tutti i livelli nelle aree di interesse per il laboratorio;

f) stimolare e realizzare collaborazioni tecniche e scientifiche con Paesi extra-europei.

Art. 3.

Fondi e patrimonio

1. Le entrate del LENS sono costituite:

a) dal contributo annuo di funzionamento erogato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito degli stanziamenti destinati all'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) dai contributi dello Stato e di enti pubblici, erogati nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;

c) dalle quote associative dei membri ordinari e straordinari del laboratorio. Il versamento di tali quote è condizione necessaria per la partecipazione agli organi direttivi del LENS;

d) dai fondi per la ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, a cui il LENS può accedere direttamente;

e) da ogni altro contributo acquisito dal LENS per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;

f) dai proventi derivanti dall'utilizzazione da parte di soggetti esterni delle attrezzature del LENS secondo le modalità fissate nel proprio regolamento.

2. Il patrimonio è costituito dalle attrezzature e dagli altri beni immobili comunque acquisiti, a titolo oneroso o gratuito, dal LENS.

Art. 4.

Personale scientifico, tecnico ed amministrativo

1. Il personale scientifico è costituito da professori e ricercatori dell'Università di Firenze e delle altre università e istituzioni di ricerca italiane e straniere convenzionate, che siano formalmente associate al LENS e ne assicurino continuamente il funzionamento secondo quanto previsto dallo statuto.

2. Il personale di cui al comma 1 ha diritto a condurre ricerca attiva nel laboratorio, utilizzando gratuitamente le attrezzature secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 8.

3. Il personale tecnico ed amministrativo necessario al suo funzionamento è assegnato direttamente al LENS dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università fissate nella legge 29 gennaio 1986, n. 23, e successive modificazioni, e va ad integrare la pianta organica dell'Università di Firenze.

4. Per l'uso di attrezzature scientifiche di particolare complessità, il LENS può avvalersi altresì di personale tecnico, anche di cittadinanza straniera, assunto, nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.

Art. 5.

Gestione amministrativo-contabile

1. Il LENS ha autonomia finanziaria contabile ed amministrativa.

2. Per quanto concerne le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa si applicano al LENS le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, e del titolo V del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, come rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982.

3. Sovrintende agli adempimenti amministrativo-contabili un segretario amministrativo, nominato dal rettore dell'Università di Firenze tra il personale, di qualifica non inferiore alla settima, assegnato al LENS.

4. Provvede al riscontro contabile il collegio dei revisori dei conti dell'Università di Firenze.

Art. 6.

Gli organi

1. Sono organi del LENS:

a) il comitato europeo;
b) il consiglio direttivo;
c) il direttore;
d) il direttore associato.

Art. 7.

Il comitato europeo

1. Il comitato europeo esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge nel suo seno un presidente:

b) delibera in merito all'accettazione delle università e delle istituzioni di ricerca che intendano convenzionarsi con il LENS;

c) nomina i membri non italiani del consiglio direttivo ed esprime il suo parere sulla nomina dei membri italiani;

d) propone le modifiche dello statuto. Tali modifiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione della Università di Firenze ed approvate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) esamina la relazione annuale del direttore in ordine all'attività svolta;

f) esercita le altre attribuzioni fissate nello statuto.

2. Il comitato europeo è composto dai rettori o presidenti delle università e degli enti di ricerca convenzionati che contribuiscono economicamente al funzionamento del LENS o da loro rappresentanti muniti di delega scritta.

3. La durata in carica dei membri e del presidente del comitato europeo è determinata dallo statuto.

Art. 8.

Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo sovraintende alle attività del LENS, secondo quanto fissato nello statuto. In particolare, designa nel suo seno un direttore che lo presiede e un direttore associato, approva i programmi scientifici e il regolamento interno, delibera in materia di bilanci e di contratti ed esprime al comitato europeo il proprio parere sulle modifiche statutarie.

2. Il consiglio direttivo è composto:

a) dal direttore;

b) dal direttore associato;

c) da due rappresentanti dell'Università di Firenze nominati dal rettore su proposta della facoltà di scienze;

d) da due rappresentanti di altre università italiane membri del LENS nominati dal rettore su proposta del consorzio universitario di fisica della materia;

e) da quattro rappresentanti di università o enti di ricerca non italiani membri del LENS che contribuiscono alle spese di funzionamento del LENS nominati dal comitato europeo;

f) da un rappresentante eletto nel suo seno dal personale scientifico di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Funge da segretario del consiglio direttivo il segretario amministrativo del LENS.

4. La durata in carica dei membri e le competenze del consiglio direttivo sono fissati nello statuto; le norme e le modalità organizzative sul suo funzionamento sono determinate nel regolamento di cui al comma 1.

Art. 9.

Il direttore

1. Il direttore è nominato dal rettore dell'Università di Firenze su proposta del consiglio direttivo ed è legale rappresentante del LENS.

2. Il direttore dura in carica tre anni ed è rinominabile per una sola volta consecutiva.

3. Le attribuzioni del direttore sono fissate nello statuto; in particolare è responsabile dell'attività scientifica e della gestione del LENS e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo.

4. Il direttore è coadiuvato dal direttore associato di cui all'articolo 10.

Art. 10.

Il direttore associato

1. Il direttore associato è nominato dal rettore della Università di Firenze su proposta del consiglio direttivo. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

2. Quando il direttore è cittadino italiano, il direttore associato deve essere di cittadinanza non italiana e viceversa.

3. Il direttore associato coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto dallo statuto.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Nella prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, la commissione prevista dal comma 6 dell'articolo 1 propone all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Università di Firenze lo statuto del LENS.

2. Le successive modificazioni dello statuto sono deliberate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d)*.

Art. 12.

Nomina di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— L'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:

«1. Il Ministro:

(omissis):

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore».

— L'art. 65 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Art. 65 *(Ripartizione dei fondi per la ricerca)*. — Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1° gennaio 1981, è ripartito per il 60 per cento tra le varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante 40 per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.

Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le università, queste entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico inviano una relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intende programmare per l'anno accademico successivo.

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facoltà con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Università. Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale.

Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni con le università».

Nota all'art. 4:

— La legge n. 23/1986 reca: «Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università».

Note all'art. 5:

— Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 86 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Il consiglio di dipartimento approva, sulla base delle somme all'uopo assegnate dal consiglio di amministrazione di cui al successivo comma settimo, su proposta del direttore i bilanci preventivo e consuntivo del dipartimento stesso, corredati da una dettagliata relazione. Tali bilanci saranno affissi all'albo del dipartimento ed inviati al consiglio di amministrazione per essere allegati al bilancio generale dell'Università e saranno gestiti quali contabilità speciali con le modalità di cui all'art. 58 del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di regolamento e di amministrazione e contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale

regolamento deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilità diretta, di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso l'istituto tesoriere dell'Università».

— Il titolo V del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria, approvato con D.P.R. n. 371/1982, concerne la gestione dipartimenti.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2802):

Presentato dall'on. MATTEI ed altri il 2 giugno 1988.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 23 settembre 1988, con pareri delle commissioni I, III, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 3 maggio 1989, 7 giugno 1990.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 27 luglio 1990.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 1° agosto 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2416):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 22 gennaio 1991.

91G0061

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 febbraio 1991.

Emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74.

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300, del 27 dicembre 1990, con il quale è stata disposta, fra l'altro, l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998;

Visti i decreti ministeriali 9 e 23 gennaio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 11 e n. 24, rispettivamente, del 14 e del 29 gennaio 1991), con i quali sono state disposte le emissioni della seconda e della terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998 per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 93,50%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300, del 27 dicembre 1990.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 21 dicembre 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del tesoro poliennali 1° gennaio 1991/1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 6,50 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'uno e venticinque per cento, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in lire 93,50% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 febbraio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono

effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 febbraio 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per 47 giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 18 febbraio 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantasette giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interessi dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991/1998; esse avranno inizio il 18 febbraio 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1991
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 3

91A0627

DECRETO 5 febbraio 1991.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di 2 miliardi di dollari USA al tasso di interesse annuo dell'8,75 per cento della durata di dieci anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della citata legge n. 468/1978, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sul mercato internazionale;

Considerato che, nel mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 2.000.000.000 (duemiliardi) di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari all'8,75 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadente nel mese di febbraio del 1992.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di dieci anni, con inizio nel mese di febbraio del 1991 e scadenza entro il 28 febbraio 2001.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di dollari USA 5.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Londra.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui relativi interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello un cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 99,04 per cento del valore nominale dei titoli stessi quanto ad una prima tranche del prestito di importo pari a dollari USA 1.500.000.000; nella misura del 99,98 per cento quanto alla residua quota di dollari USA 500 milioni.

Il versamento degli importi sottoscritti — al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7 — pari a 1.978.925.000 dollari, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di febbraio 1991.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 28 febbraio 2001.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Merrill Lynch International Limited (Merrill Lynch) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sul mercato internazionale.

La stampa dei titoli sarà curata da Merrill Lynch, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà a Merrill Lynch, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» dello 0,325 per cento dell'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione forfettaria di importo pari a dollari USA 75.000 a titolo di rimborso delle spese di emissione e di quelle relative al servizio finanziario del prestito.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del prestito, o successivamente, ma non oltre il mese di febbraio del 1993 e per le finalità indicate in premessa, il Tesoro potrà stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in dollari a tasso fisso relativi al prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto con pagamenti a tasso variabile, anche denominati in altra valuta, ad un costo non superiore al LIBOR aumentato di 25 centesimi.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno regolate tramite la Banca d'Italia o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri gravanti sul corrente esercizio 1991 in conseguenza dell'eventuale sottoscrizione del contratto di «swap» di cui all'art. 10 del presente decreto, valutati nell'importo di lire 105 miliardi, faranno carico sul cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1992 al 2001, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

È disposto il ritiro del decreto n. 348122, datato 28 gennaio 1991, che viene integralmente sostituito dal presente decreto.

Roma, 5 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1991
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 4

91A0689

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cortina d'Ampezzo e Pieve di Cadore.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che l'irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette di Cortina d'Ampezzo e Pieve di Cadore è stato causato dalle intense precipitazioni nevose che hanno paralizzato la rete viaria, impedendo alla maggior parte degli impiegati di essere presenti in ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per gli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cortina d'Ampezzo e Pieve di Cadore è accertato per il giorno 10 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A0688

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Pa.Lat. - Cooperativa Padania latte - Società cooperativa a responsabilità limitata fra produttori agricoli», in Brescia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 29 ottobre 1990, effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.Pa.Lat. - Cooperativa Padania latte - Società cooperativa a responsabilità limitata fra produttori agricoli», con sede in Brescia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Pa.Lat. - Cooperativa Padania latte - Società cooperativa a responsabilità limitata fra produttori agricoli», con sede in Brescia, costituita per rogito notaio dott. Francesco Lesandrelli in data 18 marzo 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Mariotti dott. Vincenzo, via Mazzini, 16, Mantova;
Bonomelli dott. Albino, via Corfù, 67, Brescia;
Rizzardi dott. Giovanni, vicolo Moro, 10, Brescia,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0628

DECRETO 18 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.P.La. - Cooperativa produzione lavori agricoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cremona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 1° marzo 1990, con la quale il tribunale di Cremona ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Co.P.La. - Cooperativa produzione lavori agricoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cremona;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Co.P.La. - Cooperativa produzione lavori agricoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cremona, costituita per rogito notaio dott. Paolo Salvelli in data 25 ottobre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Sorrentino Domenico, nato a Cremona il 29 ottobre 1961 ed ivi residente in via Navaroli n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0629

DECRETO 18 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Latercoop Istrana - S.c.r.l.», in Ospedaletto di Istrana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 22 marzo 1990, effettuata nei confronti della società cooperativa «Latercoop Istrana - S.c.r.l.», con sede in Ospedaletto di Istrana (Treviso), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Latercoop Istrana - S.c.r.l.», con sede in Ospedaletto di Istrana (Treviso), costituita per rogito notaio dott. Francesco Giopato in data 26 maggio 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Orazio Bastianello, residente in via Roma, 126, Longare (Vicenza), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0630

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 maggio 1990.

Facilitazioni tariffarie per l'anno 1990 sulle linee di trasporto pubblico locale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

Visto l'art. 24, comma 12, della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1990 sono riconosciute — ai fini del ripiano, a carico dello Stato attraverso il Fondo nazionale trasporti, delle corrispondenti minori entrate delle aziende esercenti le linee di trasporto pubblico locale — le agevolazioni tariffarie a favore delle seguenti categorie:

privi della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;

invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori;

sordomuti;

invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3;

soggetti provvisti di pensione minima od integrata al minimo corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o dalle Casse di previdenza dei lavoratori autonomi purché non percettori di altri redditi;

militari di leva;

appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri al Corpo di guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato in servizio di pubblica sicurezza;

titolari di tessere DGMT;

lavoratori dipendenti, limitatamente ai mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con il luogo di lavoro e ai giorni feriali per fasce orarie connesse con le esigenze degli orari di lavoro;

studenti limitatamente ai mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con l'istituto scolastico e ai giorni feriali.

Art. 2.

Ogni altra agevolazione tariffaria diversa da quella di cui all'art. 1 potrà essere concessa dalle aziende esercenti solo se l'ente che delibera la concessione stessa provvederà a rimborsare alle aziende la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio.

Art. 3.

Per le agevolazioni tariffarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, le minori entrate risultanti per le aziende interessate per l'anno 1989 si intendono ripianate con le erogazioni del Fondo nazionale trasporti per l'anno medesimo.

Art. 4.

È fatto obbligo alle aziende di evidenziare nelle relazioni illustrative dei propri bilanci i mancati introiti conseguenti alle concessioni e agevolazioni tariffarie di cui agli articoli 1 e 2.

Roma, 18 maggio 1990

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1990
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 45

91A0658

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 gennaio 1991.

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco degli impiegati dell'ispettorato centrale repressione frodi, aventi la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed in particolare gli articoli 17 e 18;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che ha istituito l'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari ed ha determinato la dotazione organica del relativo personale;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1987, 3 aprile 1989 e 4 agosto 1990, con i quali si è proceduto alla individuazione del personale adibito al servizio di vigilanza per la prevenzione e repressione delle frodi, ai fini del riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'elenco degli impiegati di cui ai citati decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti impiegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appartenenti all'organico per il servizio repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, in aggiunta a quelli già inseriti negli elenchi di cui ai decreti ministeriali 21 luglio 1987, 3 aprile 1989 e 4 agosto 1990.

Ex carriera direttiva:

Rizzo dott.ssa Delia, funzionario amministrativo;
Ranieri dott.ssa Isabella, funzionario amministrativo;
Miglietta dott. Carmelo, funzionario amministrativo;
Palanca dott. Ercole, funzionario agrario:
Ziliotti dott. Angelo, funzionario agrario;
Facchini dott. Claudio, funzionario agrario;
Falini dott. Raoul, funzionario agrario;
La Rocca dott. Marco, funzionario agrario.

Ex carriera di concetto:

Provenzano dott.ssa Lina. collab. amministrativo contabile.

Art. 2.

I seguenti impiegati sono depennati dagli elenchi di cui ai decreti ministeriali 21 luglio 1987, 3 aprile 1989 e 4 agosto 1990, in quanto cessati dal servizio:

Campanello Francesco, ispettore generale capo;
Tosi Antonio, direttore analista capo;
Funes Giuseppe, direttore analista capo;
Dettori Michele, collaboratore agrario;
Casadei Enrico, collaboratore agrario;
Santoru Giovanni, collaboratore agrario;
Pochi Daniele, collaboratore agrario;
Lepore Maria, chimico;

Lorito Nicola, esperto capo;
Gasparri Piero, esperto capo;
Congiu Antonio, esperto capo;
Filoni Walter, esperto capo;
Di Stefano Mario, assistente tecnico agrario;
Lami Massimo, assistente tecnico agrario;
Gagliano Gaetana, segretario contabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1991

Il Ministro: SACCOMANDI

91A0608

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 gennaio 1991.

Integrazione dell'ordinanza n. 2017/FPC del 25 settembre 1990 ai fini della determinazione dei termini per l'effettuazione degli espropri e la realizzazione delle opere per fronteggiare l'emergenza idrica causata dalla siccità del 1990. (Ordinanza n. 2080/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 2017/FPC del 25 settembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1990;

Considerata l'opportunità di prevedere i termini di inizio e di scadenza per l'espletamento delle espropriazioni e di inizio e di ultimazione dei lavori per una rapida esecuzione delle opere di cui alle ordinanze sopra citate, in conformità degli articoli 13 e 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le espropriazioni relative ai lavori di cui alla ordinanza richiamata in premessa dovranno avere inizio entro un mese dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* e terminare entro quattro anni dalla stessa data.

Le opere devono essere iniziate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e terminare entro due anni dal loro inizio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A0659

ORDINANZA 23 gennaio 1991.

Integrazione dell'ordinanza n. 1992/FPC del 30 luglio 1990 ai fini della determinazione dei termini per l'effettuazione degli espropri e la realizzazione delle opere per fronteggiare l'emergenza idrica causata dalla siccità del 1990. (Ordinanza n. 2081/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1992/FPC del 30 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 luglio 1990;

Considerata l'opportunità di prevedere i termini di inizio e di scadenza per l'espletamento delle espropriazioni e di inizio e di ultimazione dei lavori per una rapida esecuzione delle opere di cui alle ordinanze sopra citate, in conformità degli articoli 13 e 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le espropriazioni relative ai lavori di cui alla ordinanza richiamata in premessa dovranno avere inizio entro un mese dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* e terminare entro quattro anni dalla stessa data.

Le opere devono essere iniziate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e terminare entro due anni dal loro inizio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A0660

ORDINANZA 4 febbraio 1991.

Integrazione dell'ordinanza n. 1971/FPC del 16 luglio 1990 contenente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata. (Ordinanza n. 2085/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1971/FPC del 16 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1990, contenente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata;

Vista la nota prot. n. 11944/2 del 18 ottobre 1990, con la quale l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, attuatore di alcuni degli interventi indicati nell'elenco allegato all'ordinanza n. 1971/FPC, richiede che i fondi stanziati dalla suddetta ordinanza vengano assegnati direttamente agli enti attuatori e ciò al fine di poter effettuare sollecitamente gli adempimenti derivanti dagli interventi stessi;

Vista la nota n. 14517 del 14 novembre 1990, con la quale la regione Basilicata esprime parere favorevole alla erogazione dei fondi direttamente agli enti attuatori in deroga a quanto previsto dall'art. 9 dell'ordinanza citata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'importo complessivo di lire 18.550 milioni per la realizzazione degli interventi indicati nell'elenco allegato all'ordinanza n. 1971/FPC del 16 luglio 1990 viene erogato direttamente agli enti attuatori, che dovranno inviare gli stati di avanzamento dei lavori ed i relativi certificati di pagamento, per l'asseveramento, alla regione Basilicata, che restituisce i certificati asseverati agli enti attuatori per il pagamento.

Art. 2.

1. L'alta vigilanza su tutte le opere di cui all'art. 1 spetta alla regione Basilicata.

2. Il presidente della regione Basilicata riferisce con proprie relazioni trimestrali, od ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere in rapporto allo stato di emergenza oggetto della presente ordinanza.

3. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 1971/FPC.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A0661

ORDINANZA 4 febbraio 1991.

Adeguamento delle norme e tariffe relative agli incarichi di direttore dei lavori e ingegnere capo disposti per le opere con finanziamento a carico del Fondo per la protezione civile. (Ordinanza n. 2086/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, con la quale si dispone che i compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, di ingegnere capo e di collaudatore per i lavori eseguiti con finanziamento a carico del Fondo per la protezione civile siano determinati in base alla disciplina ed alle tabelle vigenti per le opere finanziate dalla Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) come determinati dalla deliberazione commissariale n. 2932 del 29 gennaio 1985;

Vista la deliberazione n. 1120 del 10 febbraio 1988 del comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, subentrata alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, con la quale sono stati stabiliti gli aggiornamenti delle disposizioni relative alle tariffe professionali per la progettazione, direzione lavori e collaudi dei lavori finanziati dalla medesima Agenzia;

Ravvisata l'opportunità di disporre il rinvio a tali nuove disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, con riferimento alle opere finanziate a carico del Fondo per la protezione civile, e di prevedere altresì l'adeguamento automatico per le tariffe alla disciplina che, anche in prosieguo di tempo, l'Agenzia disporrà;

Ritenuto di dover disporre che tale nuova disciplina si applichi a far data dal 19 ottobre 1988 per tutti gli incarichi ancora in corso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di progettista e direttore dei lavori delle opere con finanziamento a carico del Fondo per la protezione civile sono determinati secondo la disciplina e la tabella vigenti per i progettisti e i direttori dei lavori delle opere finanziate dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, e loro successive modificazioni.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo si applicano a tutti gli incarichi ancora in corso alla suddetta data del 19 ottobre 1988.

Per quanto attiene alle modalità di applicazione della presente ordinanza si fa riferimento a quanto disposto dalla deliberazione del comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno del 10 febbraio 1988, n. 1120.

Rimangono in vigore le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del 27 febbraio 1985, n. 498/FPC/ZA.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A0662

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 6 novembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, con il quale è stata modificata la tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989, con il quale è stata apportata una modifica all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in medicina e chirurgia, relativamente al testo della lettera *H)* tirocinio post laurea;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 maggio 1990, favorevole all'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989 concernente modifiche alla tabella XVIII;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 76 (tirocinio post laurea) è aggiunto il seguente comma:

«Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio».

Siena, 6 novembre 1990

Il rettore: BERLINGUER

91A0612

DECRETO RETTORALE 29 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesta l'istituzione della scuola direttiva a fini speciali per esperti in lingue nel settore del commercio estero;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990, relativo all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per esperti in lingue nel settore del commercio estero;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per esperti in lingue nel settore del commercio estero, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola diretta a fini speciali per esperti in lingue nel settore del commercio estero

Art. 215. — È istituita presso l'Università di Siena, con sede presso la facoltà di magistero, Arezzo, la scuola diretta a fini speciali per esperti in lingue nel settore del commercio estero. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze linguistiche e tecnico commerciali nel settore del commercio estero. La scuola rilascia il diploma in esperti in lingue nel settore del commercio estero.

Art. 216. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede duecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di quarantacinque studenti.

Art. 217. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di magistero, giurisprudenza e scienze economiche e bancarie cui afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 218. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:

lingua straniera I (annuale);
lingua straniera II (annuale);
lineamenti di diritto privato (semestrale);
economia politica (annuale);
ragioneria generale applicata (annuale);
sociologia delle comunicazioni di massa (semestrale).

2° Anno:

lingua straniera I (annuale);
lingua straniera II (annuale);
diritto commerciale (semestrale);
economia internazionale (annuale);
statistica aziendale e analisi di mercato (semestrale);
tecnica del commercio interno ed internazionale (semestrale);
sociologia delle comunicazioni di massa (semestrale).

3° Anno:

diritto delle comunità europee (annuale);
lingua straniera I (annuale);
lingua straniera II (annuale);
politica economica e finanziaria (semestrale);
diritto commerciale (semestrale);
diritto internazionale privato (semestrale);
sociologia delle comunicazioni di massa (semestrale).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 219. — L'attività pratica comporta: laboratorio linguistico ed esercitazioni.

Art. 220. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in esercitazioni e lavoro nel campo delle lingue straniere, nonché nell'apprendimento delle principali procedure e questioni proprie dell'attività del commercio con l'estero e ha la durata di ottanta ore. Lezioni e tirocinio potranno essere integrati da seminari da effettuarsi con la collaborazione di esperti nel mondo aziendale e commerciale.

Art. 221. — La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente: gli esami di profitto sono sostenuti al termine di ogni anno per tutte le materie prescritte. Per essere ammessi al II e III anno gli studenti devono aver superato tutti gli esami rispettivamente del I e del II anno.

Art. 222. — L'esame di diploma, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 29 novembre 1990

Il rettore: BERLINGUER

91A0613

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 29 novembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 6 dicembre 1989, per il corso di laurea in materie letterarie, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta dell'11 aprile 1990, trasmesso a questa Università con ministeriale del 1° agosto 1990, prot. n. 2110;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 38 relativo al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

54) filologia italiana;
55) epigrafia e antichità romane;
56) museologia e storia del collezionismo;
57) letterature francofone;
58) sociologia politica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 29 novembre 1990

Il rettore: ROSSI

91A0611

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta di soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione di oggetti specifici di ricerca e relative attività di formazione, pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990, ed afferenti i programmi nazionali di ricerca per la chimica e sui materiali innovativi avanzati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1991 ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione, pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990) ed afferenti tematiche di ricerca e formazione da sviluppare nel Mezzogiorno previste dal Programma nazionale di ricerca per la chimica e dal Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati, con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LA CHIMICA

Tema 5 - Sviluppo di membrane, di moduli a membrana e di processi per la razionalizzazione di cicli produttivi.

SNIA FIBRE S.P.A. - Cesano Maderno (Milano).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 8.600 milioni di lire, di cui 8.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 8 - Nuovi prodotti da biomasse algali.

CONSORZIO SEA TECH - Co.S.Te. - Siracusa.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 9.000 milioni di lire, di cui 8.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 9 - Prodotti e tecnologie per la conservazione dei manufatti esistenti.

CONSORZIO COCED - Brindisi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 16.500 milioni di lire, di cui 15.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

Tema 11 - Prodotti e tecnologie per lo smorzamento degli effetti dei sismi sui manufatti edilizi.

CONSORZIO COSMES - Brindisi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 9.700 milioni di lire, di cui 9.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 700 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantacinque mesi.

Tema 14 - Prodotti chimici e tecniche per il consolidamento dei materiali litoidi e metallici.

MONTEFLUOS S.P.A. - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 5.888 milioni di lire, di cui 4.988 milioni di lire per le attività di ricerca e 900 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

Tema 16 - Prodotti chimici e tecniche per la conservazione dei materiali litoidi e metallici.

MONTEFLUOS S.P.A. - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 9.891 milioni di lire, di cui 8.991 milioni di lire per le attività di ricerca e 900 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA SUI MATERIALI INNOVATIVI AVANZATI

Tema 7 - Siluppo di materiali e processi di trasformazione innovativi per prodotti di elevata affidabilità.

PROMAV - Consorzio per la ricerca di materiali e processi di trasformazione innovativi per prodotti di elevata affidabilità - Portoscuso (Cagliari).

Costo: l'ammontante massimo del contratto è di 39.000 milioni di lire, di cui 35.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 4.000 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in sessanta mesi.

Tema 14 - Tecnologie di smaltimento e/o recupero di materiali da prodotti a larga diffusione. Sviluppo di materiali per rivestimenti e guarnizioni alternativi all'amianto.

CONSORZIO COFISA - Castellaccio di Paliano (Frosinone).

Costo: l'ammontante massimo del contratto è di 39.000 milioni di lire, di cui 35.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 4.000 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in sessanta mesi.

Tema 19 - Tecnologie del materiale InP finalizzate al suo impiego per l'optoelettronica.

OPTEL INP - Consorzio nazionale di ricerca di tecnologie optoelettroniche dell'InP - Modugno (Bari).

Costo: l'ammontante massimo del contratto è di 35.500 milioni di lire, di cui 32.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 3.500 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in sessanta mesi.

Tema 22 - Sviluppo di semilavorati ad alta densità di corrente per barre o cavi in superconduttori ad alta temperatura, e sviluppo dei metodi di deposizione di strati al alta corrente su forme applicabili.

CRIS - Consorzio ricerche innovative per il sud - Napoli.

Costo: l'ammontante massimo del contratto è di 7.000 milioni di lire, di cui 6.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

Tema 24 - Nuove tecnologie per la preparazione di polimeri biocompatibili con caratteristiche di biodegradabilità e bioassorbibilità.

FIDIA S.P.A. - Alba Terme (Padova).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 39.000 milioni di lire, di cui 35.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 4.000 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in sessanta mesi.

Tema 26 - Realizzazione di materiali biodegradabili corrispondenti, nella fase di smaltimento, al sistema ecologico, da utilizzare nei diversi settori merceologici.

CO.E.PO. - Consorzio Environmental Polytech - Catania.

Costo: l'ammontante massimo del contratto è di 38.500 milioni di lire, di cui 35.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 3.500 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in sessanta mesi.

Tema 29 - Materiali compositi a base organica per applicazioni ad elevata criticità di prestazioni nel settore biomedico.

BIOMATERIALI S.R.L. - Brindisi.

Costo: l'ammontante massimo del contratto è di 20.000 milioni di lire, di cui 18.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 2.000 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti di cui al precedente art. 1 verrà effettuato, al termine delle attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui alla legge n. 55 del 19 marzo 1990, e successive integrazioni e modificazioni, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46. I singoli decreti verranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0663

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società Consulauditing S.r.l., in Milano, ad esercitare l'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 28 gennaio 1991 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha autorizzato la società Consulauditing S.r.l., con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

91A0654

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Cooperativa agropolese trasporti - S.C.A.T., in Agropoli

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1991 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 80.000.000 dovuto dalla S.r.l. Cooperativa agropolese trasporti - S.C.A.T., con sede in Agropoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Salerno è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

91A0616

MINISTERO DEL TESORO

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1991

Si rende noto che il giorno 28 febbraio 1991, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento dell'unica serie vigente degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1991, emessi in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 1° marzo 1991, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione di una serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1991.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0652

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1990

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1990 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1989		169.495.026.697		
Gestione di bilancio	Entrate finali	410.130.417.152.389		-- 125.121.473.477.271
	Spese finali		535.251.890.629.660	
	Rimborso di prestiti		123.551.261.133.858	
	Accensione di prestiti	201.151.210.062.285		
	TOTALE	611.281.627.214.674	658.803.151.763.518	47.521.524.548.844
Decreti ministeriali di scarico			532.462.167	— 532.462.167
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.713.789.026.494.324	2.644.124.566.956.196	+ 69.664.459.538.128
	Crediti di tesoreria	773.490.570.607.608	795.531.038.632.027	-- 22.040.468 024 419
	TOTALE	3.487.279.597.101.932	3.439.655.605.588.223	+ 47.623.991.513.709
	TOTALE COMPLESSIVO	4 098 730.719.343.303	4.098.459.289.813.908	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990			271.429.529.395	
	TOTALE A PAREGGIO	4.098.730.719.343.303	4.098.730.719.343.303	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1989	Al 31 dicembre 1990	VARIAZIONI (+ miglioramento peggioramento)
Fondo di cassa	169.495.026.697	271.429.529.395	+ 101.934.502.698
Crediti di tesoreria	211.967.617.524.354	234.008.085.548.773	+ 22.040.468.024.419
TOTALE	212.137.112.551.051	234.279.515.078.168	+ 22.142.402.527.117
Debiti di tesoreria	702.321.316.017.417	771.985.775.555.545	69.664.459.538.128
Situazione del Tesoro (+ attività; -- passività)	490.184.203.466.366	537.706.260.477.377	-- 47.522.057.011.011

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 31 dicembre 1990: 1 435 734.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1990

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie................	323.792.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie............	85.383.417.152.389 *				
ENTRATE CORRENTI	409.175.417.152.389 *	TITOLO I — Spese correnti	464.196.809.421.791 *	Risparmio pubblico	— 55.021.392.269.402 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	955.000.000.000 *	TITOLO II — Spese in conto capitale.........	71.055.081.207.869		
ENTRATE FINALI . . .	410.130.417.152.389	SPESE FINALI . . .	535.251.890.629.660	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 125.121.473.477.271
		TITOLO III — Rimborso di prestiti..............	123.551.261.133.858		
ENTRATE FINALI . . .	410.130.417.152.389	SPESE COMPLESSIVE	658.803.151.763.518	Ricorso al mercato.....	— 248.672.734.611.129
TITOLO IV — Accensione di prestiti............	201.151.210.062.285				
ENTRATE COMPLESSIVE..................	611.281.627.214.674	SPESE COMPLESSIVE .	658.803.151.763.518	Saldo di esecuzione del bilancio	— 47.521.524.548.844

* Dati provvisori

91A0650

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I — In cassa . . . L.			2.037.155.238.069			
II — In deposito all'estero . . . »			20.143.948.102.428	22.181.103.340.497		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				7.644.992.027.306		
CASSA . . . »				5.817.965.467		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio:						
— ordinario . . . L.		352.074.396 361				
— ammassi . . . »		2.491.339.663.690	2.843.414.060.051			
II — Anticipazioni:						
— in conto corrente . . . L.		2.522.093.375.367				
— a scadenza fissa . . . »		2.637.884.047.875				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		1.454.998.975.000	6.614.976.398.242			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	9.458.390.458.293		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU . . . L.			10.433.306.378.811			
II — Altre attività:						
— biglietti e divise . . . L.		2.281.670.893				
— corrispondenti in conto corrente . . . »		951.851.957.850				
— depositi vincolati . . . »		571.929.708.405				
— diverse . . . »		1.263.130.948.867	2.789.194.286.015	13.222.500.664.826		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.865.642.360.821		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			58.654.770.963.441			
II — Conti speciali . . . »			2.736.091.707.127	61.390.862.670.568		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				71.063.339.340.513		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				792.066.724.340		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità . . . L.		65.887.719.200.893				
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		2.141.919.050.356				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		2.210.677.746.569	70.240.315.997.818			
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		132.069.740.034				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		814 585.544.099	946 655.284.133			
III — Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	284.213.667					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	151 566.528.836	151 850 742 503				
— di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	39.494.218.510					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	30.576.637.748	70 070 856 258				
— di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	438.566.948.129					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	398 734 584 883	837 301 533.012	1 059.223 131.773	72 246.194.413.724		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.735.117.745.624			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			198.417.139.620	1.933.534.885.244		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				26.196.717.913		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili . . . L.			114.483.894.326			
II — Impianti . . . »			229.448.847.007			
III — Monete e collezioni . . . »			707.195.088	334.639.936.421		
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.			—			
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
— completati . . . L.		47.023.109.911				
— in allestimento . . . »		18.657 499.184	65.680.609.095			
III — Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.			15.161.033.457			
IV — Debitori diversi . . . L.			422.556.872.001			
V — Altre . . . »			3.052.849.102.988	3.556.247.617.541		
RATEI . . . L.				1.352.460.078.631		
RISCONTI . . . »				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				12.359.408.202.179		
L.				280.943.397.404.284		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
— a garanzia . . . L.		9.107.114 957 918				
— altri . . . »		1 279 978 639.863 185	1 289.085.754.821.103			
II — Depositari di titoli e valori						
— interni . . . L.		14.700 623 000				
— esteri . . . »		7.715 150 975.945	7.729.851.598.945			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			715.434.395.758			
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
— titoli . . . L.		5.940.758.500 000				
corrispondenti interni . . . »		—				
— corrispondenti esteri . . . »		5 060 869 063 140	11 001.627.563.140			
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
— titoli . . . L.						
— valute e lire . . . »		5 020 639 109 590	5.020.639.109.590			
VI — Ordini in corso:						
— acquisti di valute . . . L.		216 241 656.355				
lire a fronte vendite di valute . . . »		268.517.195.000				
— acquisti di titoli . . . »		—				
— lire a fronte vendite di titoli . . . »			484.758.851.355			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			97.502.900.300	1.314.135.569.240.191		
TOTALE . . . L.				1.595.078.966 644.475		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

91A0651

31 dicembre 1990

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			73.376.174.504.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			1.535.187.555.948		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento	L.		-			
II - Altri	»		1.935 542 395	1.935.542.395		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		121.357.031.581.975			
II — Di altri enti	»		187.222.400.599	121.544.253.982.574		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.		2.260.548.654.991			
II — A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		9.561.968			
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		194.445			
IV — Società costituende	»		2.340.059.946			
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»		-			
VI — Altri	»		79.596.412.365	2.342.494.883.715		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			75.958.644.016		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			--		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			83.222.507.261		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	»			--		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			2.736.091.707.127		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — *Depositi in valuta estera*	L.		3.834.977.270			
II — Conti dell'estero in lire	»		307.002 193.413	310 837.170.683		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10.510.634.388.127		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			134.297.316.589		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		26.064.102.209.111			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi	»		2.021.392.707.274			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R	»		—			
VI — Oscillazione titoli	»		4.462.162.607.285			
VII — Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni	»		786.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili	»		1.640.808.344.322			
X — Rinnovamento impianti	»		511.250.000.000			
XI — Imposte	»		1.174.622.242.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3.861.688.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.546.663.493			
XIV — Per l'*indennità di fine rapporto* spettante al personale a contratto	»		785.340.794	44.363.771.003.908		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			532.028.548.812		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			89.961.411.228		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			132.081.446.386		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			17.249.949.157		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			27.425.482.711		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			9.088.676.089		
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi	L.		22.953.098.753			
II — Altre	»		3.212.298.378.793	3.235.251.477.546		
RATEI	L.					
RISCONTI	»			—		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.361.098.116.952		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.446.853.995.670		
FONDO DI RISERVA PER RIVALÙTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			—		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			15.773.199.003.390		
	L.			280.943.397.404.284		
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli ed altri valori	L.		1.289.085.754.821.103			
II — Titoli e valori presso terzi	»		7.729.851.598.945			
III — *Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto*	»		715.434.395.758			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
— titoli	L.	5.940.758.500.000				
— valuta e lire	»	5.060.869.063.140	11.001.627.563.140			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— titoli	L.	—				
— corrispondenti interni	»	—				
— corrispondenti esteri	»	5.020.639.109.590	5.020.639.109.590			
VI — Ordini in corso:						
— lire a fronte acquisti di valute	L.	216.241.656.355				
— vendite di valute	»	268.517.195.000				
— lire a fronte acquisti di *titoli*	»	—				
— vendite di titoli	»	—	484.758.851.355			
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		97.502.900.300	1.314.135.569.240.191		
TOTALE	L.			1.595.078.966.644.475		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera A), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 4 dicembre 1990, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Filseta Valchisone S.r.l., con sede e stabilimento in Perosa Argentina (Torino) - dal 5 dicembre 1990;

2) G.C. S.p.a., con sede e stabilimento in Pollena Trocchia (Napoli) - dal 5 dicembre 1990;

3) Ilmc S.p.a., con sede in Pordenone e stabilimento in Pontinia (Latina) - dal 5 dicembre 1990;

4) Rubinetterie Zazzeri S.r.l., con sede e stabilimento in Bagno a Ripoli (Firenze) - dal 12 ottobre 1989;

5) Tubimar Ancona S.p.a., con sede e stabilimento in Ancona - dal 26 marzo 1990.

91A0623

Reiezione della richiesta avanzata dalla società Seci elettronica S.r.l., ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera C), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 4 dicembre 1990, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alla società, Seci elettronica S.r.l., con sede e stabilimento in Milano, con decorrenza 5 dicembre 1990.

91A0624

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 11 gennaio 1991 concernente: «Determinazione del controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione dei srvizi internazionali di telecomunicazioni». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 21, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Determinazione del controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione dei *srvizi* internazionali di telecomunicazioni», si legga: «Determinazione del controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione dei *servizi* internazionali di telecomunicazioni».

91A0648

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 20 dicembre 1990 recante: «Disciplina del cumulo delle agevolazioni finanziarie in relazione ad iniziative produttive che si localizzano nei territori meridionali». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 1991).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, al primo rigo del comma 2 del dispositivo, dove è scritto: «2. Le agevolazioni previste dalle leggi sugli *investimenti* straordinari nel Mezzogiorno ...», leggasi: «2. Le agevolazioni previste dalle leggi sugli *interventi* straordinari nel Mezzogiorno ...».

91A0676

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 3 4 0 9 1 *

L. 1.200